



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+39 081 906729 Fax +39 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it
Via Corrado Buono, 1– 80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 45 DEL 28.05.2019

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO

(art. 146 comma 8 D. Lgs. n° 42 del 22. 01. 2004 e ss. mm. ed ii.)

OGGETTO: Istanza di Permesso di Costruire prot. com. n. 7499 del 15.10.2018 per “Progetto delle opere di riqualificazione inerenti le istanze di condono edilizio Legge 47/85 prot. n. 1901 del 01.04.1986 e Legge 724/94 prot.n. 2514 del 28.02.1995”, riferite al fabbricato sito in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 64 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 24 p.lla n. 617 e 994.

DITTA: Sig. BUONO ERASMO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 29.07.1947 ed ivi residente alla Via Corrado Buono n. 64;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

PREMESSO:

- **che** con nota prot. com. n. 5898 del 20.09.2016 e successive integrazioni prot. com. n. 1898 del 17.03.2017 e prot. com. n. 3451 del 17.05.2017, il Sig. Erasmo BUONO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 29.07.1947, C.F.: BNURSM47L29A617Q ed ivi residente alla Via Corrado Buono n. 64, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l'esame dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 1901 del 01.04.1986 e ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2514 del 28.02.1995, e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia e consistenti in “Realizzazione di immobili adibiti a civile abitazione, in difformità ed in ampliamento della Licenza Edilizia n. 266/63 e Licenze Edilizie nn. 1809/73 e 27/74, sito in Barano d'Ischia alla Via Corrado Buono n. 64 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 24 p.lla n. 617 e 994”, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 4597;
- **che** per detta istanza la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n°1, punto n. 3 del 19.03.2017 ha espresso il seguente parere: “... *omissis*... *La commissione esaminata la pratica esprime parere favorevole prescrivendo l'armonizzazione dei colori in conformità del Regolamento Comunale dell'ornato pubblico ed inoltre la sostituzione dei rivestimenti esterni con intonaco tradizionale (eliminare piastrelle e celloblok con intonaco)*... *omissis*... ”;
- **che** per detta istanza veniva rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n.7 in data 13.02.2018, “*in conformità al parere favorevole reso in data 12.09.2017 dalla Commissione per il Paesaggio ad esclusione delle opere barrate in rosso e timbrate sui grafici allegati all'istanza come indicato nella scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento Urbanistico del 11.10.2017 e del corpo di fabbrica al primo piano e ubicato sul prospetto est, con copertura a falda inclinata, retinata con colore viola sulla Tavola n. 2*”;
- **che** con nuova istanza di Permesso di Costruire prot. com. n. 7499 del 15.10.2018, il Sig. Erasmo BUONO, nato a Barano d'Ischia (NA) il 29.07.1947, C.F.: BNURSM47L29A617Q ed ivi residente alla Via Corrado Buono n. 64, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere permesso a costruire per “Progetto delle opere di riqualificazione inerenti le istanze di condono edilizio Legge 47/85 prot. n. 1901 del 01.04.1986 e Legge 724/94 prot.n. 2514 del 28.02.1995” relativo al fabbricato sito in Barano d'Ischia alla Via Corrado Buono n. 64 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 24 p.lla n. 617 e 994”, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n° 4597;
- **che** per l'esecuzione degli interventi previsti nella suddetta istanza di Permesso di Costruire, in dipendenza del vincolo imposto a tutto il territorio comunale con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958, necessita la preventiva **Autorizzazione Paesaggistica**, ai sensi dell'art. 146 del

D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

VISTO:

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

CONSIDERATO:

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n°16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.)), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii., così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n° 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss. mm. ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A. (Restauro Urbanistico – Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale)"** del vigente **P.T.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento, ing. Crescenzo Ungaro con scheda istruttoria del 11.01.2019, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile a condizione che vengano uniformate le attintature dei fabbricati, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale dell'Ornato Pubblico e dell'Estetica cittadina che prevede la scelta tra i colori bianco calce, il giallo paglierino o il rosa. Anche gli elementi in ferro debbono avere colore uniforme, preferibilmente con utilizzo di bianco satinato o grigio ferro battuto. Sono escluse le opere barrate in rosso sugli elaborati grafici di rilievo, ovvero le opere già eliminate dalle tavole allegate alle istanze di condono edilizio esaminate dalla Commissione.
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n°1, punto n. 3 del 15.01.2019** ha espresso il seguente parere: *".....omissis.... La commissione esaminata la pratica, vista la scheda istruttoria urbanistica, considerato che trattasi di opere di riqualificazione di un fabbricato oggetto di istanza di condono già precedentemente valutata in data 12/09/2017; rilevato che le opere previste negli elaborati di riqualificazione rispettano le prescrizioni contenute del PVCP, si esprime parere favorevole all'unanimità, ribadendo quanto prescritto nella commissione del 12/09/2017.....omissis....."*;
- **che** le prescrizioni richiamate dalla commissione consistevano ne: *"l'armonizzazione dei colori in conformità del Regolamento Comunale dell'ornato pubblico ed inoltre la sostituzione dei rivestimenti esterni con intonaco tradizionale (eliminare piastrelle e celloblok con intonaco);"*
- **che** con la Relazione Tecnica Illustrativa del 22.02.2019, il Responsabile del Paesaggio, ing. Vincenzo Marziano, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto "l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico";
- **che** con nota **prot. n. 1261 del 22.02.2019**, veniva trasmessa al MIBAC - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta *Relazione tecnica illustrativa* unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;
- **che** detta nota veniva ricevuta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e Provincia in data 01/03/2019 (come da ricevuta in atti);

- **che**, in merito all'istanza in oggetto, alla data del **28.05.2019** (giusta attestazione prot. n. 3801 emessa in pari data dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli;

VISTO:

- l'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 "*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*"
- il comma 3 dell'art. 17-bis. "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015;
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015;
- il parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato;
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016;

CONSIDERATO:

- per quanto sopra che alla data del 28.02.2019 non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, è da ritenersi formato il relativo **silenzio assenso**;

RITENUTO:

- **pertanto**, ai sensi dell'art. 146, c. 9, primo periodo, del D.Lgs. n° 42/2004 "*Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.*", di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al **parere favorevole reso in data 15.01.2018 dalla Commissione per il Paesaggio con la prescrizione che si esegua: "l'armonizzazione dei colori in conformità del Regolamento Comunale dell'ornato pubblico ed inoltre la sostituzione dei rivestimenti esterni con intonaco tradizionale (eliminare piastrelle e celloblok con intonaco);**
- Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 8909 del 11.12.2018, a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "*Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali*";

R I L A S C I A

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al sig. **BUONO Erasmo**, nato a Barano d'Ischia (NA) il 29.07.1947, C.F.: BNURSM47L29A617Q ed ivi residente alla Via Corrado Buono n. 64, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere permesso a costruire per "**Progetto delle opere di riqualificazione inerenti le istanze di condono edilizio Legge 47/85 prot. n. 1901 del 01.04.1986 e Legge 724/94 prot.n. 2514 del 28.02.1995**" relativo al fabbricato sito in Barano d'Ischia alla Via Corrado Buono n. 64 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 24 p.lla n. 617 e 994, e come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data **15.01.2019** dalla **Commissione per il Paesaggio, con la prescrizione che si esegua: "l'armonizzazione dei colori in conformità del Regolamento Comunale dell'ornato pubblico ed inoltre la sostituzione dei rivestimenti esterni con intonaco tradizionale (eliminare piastrelle e celloblok con intonaco);**

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”.*

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Mattia Florio)



Il Responsabile per il Paesaggio
(ing. Vincenzo Marziano)

